

SENTENZA DELLA CASSAZIONE***Verifica fuori tempo, paga Sogei***

In caso di accertamento fiscale fuori tempo massimo per il ritardo nell'elaborazione dei dati di versamento dell'Iva, la Sogei e i concessionari della riscossione (normalmente gli istituti di credito), incaricati dall'amministrazione di tale elaborazione, rispondono del danno erariale di fronte alla Corte dei Conti.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9964 del 27 aprile 2010, hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Sogei.

In particolare il Collegio esteso ha bocciato il ricorso perché già le banche avevano presentato due anni fa un regolamento di giurisdizione al quale la Suprema corte aveva risposto, «è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio sull'azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che lo Stato assume di aver subito a seguito della mancata osservanza, da parte della banca delegata alla riscossione delle imposte, dei termini previsti dalle disposizioni ministeriali, entro i quali inviare al centro informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero i supporti informatici contenenti i dati inerenti ai versamenti effettuati dai contribuenti; essendo tale adempimento, imposto anche al fine di consentire alla p.a. l'espletamento dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni delle leggi tributarie, risulta configurabile un rapporto di servizio tra amministrazione e banca delegata, funzionalmente inserita in un procedimento amministrativo con finalità pubbliche». Insomma quanto

detto per gli istituti di credito va senz'altro esteso alla Sogei Spa.

I fatti risalgono al 2005 quando la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio, innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, la Sogei - e 142 istituti di credito. La Procura chiedeva la condanna (in relazione alla parte che ciascuno aveva avuto nella produzione del danno), al pagamento in favore del Ministero

delle Finanze di 83 mila euro circa di cui 25 mila reclamati alla Sogei.

In particolare il risarcimento era stato chiesto per «la tardiva elaborazione dei dati relativi ai versamenti tramite delega bancaria della tassa sulla titolarità di partita Iva nell'esercizio 1997 - da parte della Sogei, concessionaria dei servizi di riscossione

delle imposte, inadempiente alle obbligazioni assunte con l'Amministrazione finanziaria - che non aveva reso possibile il buon fine degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti che non avevano versato la tassa».

Due anni fa gli istituti di credito avevano chiesto un regolamento di giurisdizione. La Cassazione in quell'occasione aveva stabilito che i concessionari (le banche) rispondono dei danni erariali per la mancata riscossione delle imposte di fronte al giudice contabile. Ora il principio è stato esteso anche alla Sogei che, secondo la tesi del fisco, è in parte responsabile del danno subito dall'Agenzia delle entrate per il ritardo nell'elaborazione dei dati.

Debora Alberici